

Intervento all'Assemblea Ordine Ingegneri Napoli del 21/06/2022 per il Gruppo:

Ingegneri Città Metropolitana Napoli

Cari Colleghi, a pagina 2 della relazione d'accompagnamento trasmessaci il 6 giugno si legge, "Nessuna modifica è stata apportata nei criteri di redazione rispetto agli anni precedenti", eppure è conosciuta, ai più, l'affermazione della G. M. HOPPER, inventrice del Cobol: **La frase più pericolosa in assoluto è: Abbiamo sempre fatto così.**

Gli Ordini professionali, previsti dall'articolo 2229 del Codice Civile, non possono essere considerati come enti pubblici non economici, *tout court*, poiché rientrano nella categoria degli Enti pubblici a carattere associativo ma pur sempre Enti pubblici. Infatti, la Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 17118/2019 ribadì: ***"le risorse economiche gestite dall'Ente (Ordini Professionali inclusi), a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio dell'ente pubblico, destinato a fini pubblici, devono considerarsi pubbliche, con la conseguenza che il danno che l'ente subisce in merito a tali risorse costituisce danno al patrimonio dell'ente"***. Lo stesso Ministero della Giustizia (Ente istituzionale a cui le professioni intellettuali ordinistiche fanno riferimento), in una nota del 2015, ribadì: ***"gli ordini territoriali in qualità di enti pubblici non economici a carattere associativo sono tenuti ad osservare la disciplina contabile pubblicistica, rinvenibile nei principi generali degli enti pubblici istituzionali"***. Molto tempo prima (nel 2001), del resto, il CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) predispose un ***Regolamento per l'amministrazione e la contabilità***, inviandone copia agli Ordini territoriali per la sua adozione. Il predetto regolamento disciplinava i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Ordine e l'adeguamento degli stessi alla normativa cogente.

Oggi, siamo chiamati ad approvare i documenti contabili dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli che ci vengono rappresentati in totale contrasto con la normativa vigente, con le direttive del Ministero e del CNI e, aggiungo, privi di obiettivi e di motivazioni delle variazioni più significative previsionali, per non parlare della parte patrimoniale, in totale contrasto finanche con gli articoli 2424, 2425 e 2428 del Codice Civile.

Mi sono chiesto, questo perché? **Semplicemente perché si è sempre fatto così!**

Quindi, si deduce che l'Assemblea odierna non può approvare il preventivo 2022 e il consuntivo 2021 come ci sono stati rappresentati e ciò a prescindere anche dai contenuti su cui sicuramente qualcuno (a breve) ne risponderà. I predetti documenti contabili non sono corredati neppure della relazione del Revisore dei conti che, secondo la normativa vigente, viene sempre resa nota preventivamente agli iscritti.

Colleghi, ho spiegato, in sintesi, i motivi per cui voto contro e, nel consegnare copia della presente nota al Revisore dei conti e alla Presidenza dell'Assemblea, chiedo che essa venga allegata agli atti e suggerisco, a chi di dovere, di migliorarsi cogliendo l'opportunità che il **"cambiamento"** può offrire.

Firmato

Napolitano ing. Giuseppe
(numero iscrizione all'Ordine: 8322)



Napoli 21/06/2022